

LE MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Il parte

Esame comparato del testo vigente e di quello operativo alla data del prossimo 12 settembre (rif. art. 3-*quater* della L. di conversione).

DISPOSIZIONI IN VIGORE AI SENSI DELL'ART. 3-*quater* L. 80/2005

(e quindi dal 12 settembre 2005)

<i>Testo vigente</i>	<i>Testo in vigore dal 12 settembre 2005</i>
<p>Art. 703. Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso. Le domande di reintegrazione (1168 ss. c.c.) e di manutenzione (1170 ss. c.c.) nel possesso (1140 c.c.) si propongono con ricorso (125) al giudice competente (8 n. 1) a norma dell'art. 21 (28; 374 n. 5 c.c.).</p> <p>Il giudice provvede ai sensi degli artt. 669 bis ss. .</p>	<p>Art. 703. Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso. Le domande di reintegrazione (1168 ss. c.c.) e di manutenzione (1170 ss. c.c.) nel possesso (1140 c.c.) si propongono con ricorso (125) al giudice competente (8 n. 1) a norma dell'art. 21 (28; 374 n. 5 c.c.).</p> <p>Il giudice provvede ai sensi degli artt. 669 bis ss., in quanto compatibili.</p> <p>L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda e' reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies.</p> <p>Se richiesto da una delle parti,entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero,in difetto,del provvedimento di cui al terzo comma,il giudice fissa dinanzi a se l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669-novies,terzo comma.</p>
<p>Art. 704. Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio. Ogni domanda relativa al possesso (1140 ss. c.c.), per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest'ultimo.</p> <p><i>La reintegrazione del possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili e rimette le parti davanti al giudice del petitorio.</i></p>	<p>Art. 704. Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio. Ogni domanda relativa al possesso (1140 ss. c.c.), per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest'ultimo.</p> <p>La reintegrazione nel possesso puo'essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale da' i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti puo' proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio,ai sensi dell'articolo 703.</p>

<i>Testo vigente</i>	<i>Testo in vigore dal 12 settembre 2005</i>
<p><i>Art. 706. Forma della domanda.</i></p> <p><i>La domanda di separazione personale (150 ss. c.c.) si propone al tribunale (92) del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio (18; 43 c.c.), con ricorso (125) contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata (151 ss. c.c.).</i></p> <p><i>Il presidente fissa con decreto (135) il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sé e il termine per la notificazione (137 ss.) del ricorso e del decreto (707, 711, 806).</i></p>	<p>Art.706 Forma della domanda.</p> <p>La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero,in mancanza,del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio,con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda e' fondata.</p> <p>Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero,o risulti irreperibile,la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente,e,se anche questi e' residente all'estero,a qualunque tribunale della Repubblica.</p> <p>Il presidente,nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria,fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a se',che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso,il termine per la notificazione del ricorso e del decreto,ed il termine entro cui il coniuge convenuto puo' depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.</p> <p>Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi,legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.</p>
<p><i>Art. 707. Comparizione personale delle parti. I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente senza assistenza di difensore (82 ss.).</i></p> <p><i>Se il ricorrente non si presenta, la domanda non ha effetto.</i></p> <p><i>Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata (706).</i></p>	<p>Art.707 Comparizione personale delle parti.</p> <p>I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore.</p> <p>Se il ricorrente non si presenta o rinuncia,la domanda non ha effetto.</p> <p>Se non si presenta il coniuge convenuto,il presidente puo' fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.</p>

<i>Testo vigente</i>	<i>Testo in vigore dal 12 settembre 2005</i>
<p><i>Art. 708. Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli.</i></p> <p><i>Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale (57, 126, 185) della conciliazione (154 c.c.).</i></p> <p><i>Se il coniuge convenuto non comparisce o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole (189 att.; 155 c.c.), nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione (183) delle parti davanti a questo.</i></p> <p><i>Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'art. 177.</i></p>	<p>Art.708 Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente.</p> <p>All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.</p> <p>Se i coniugi si conciliano,il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.</p> <p>Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, da' con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.</p>

<i>Testo vigente</i>	<i>Testo in vigore dal 12 settembre 2005</i>
<p><i>Art. 709. Notificazione della fissazione dell'udienza. L'ordinanza (134) con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata (137) a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio (152, 153) stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata (136) al pubblico ministero (70, 72, 158, 740).</i></p>	<p>Art.709 Notificazione dell'ordinanza e fissazione dell'udienza.</p> <p>L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore e' notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso,nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa,ed e' comunicata al pubblico ministero.</p> <p>Tra la data dell'ordinanza,ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso,e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis ridotti a meta'.</p> <p>Con l'ordinanza il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa,che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2),3),4),5)e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167,primo e secondo comma, nonche' per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno piu' essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.</p> <p>I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.</p>
	<p>Art.709-bis Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore.</p> <p>All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183,commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo. Si applica altresì l'articolo 184.</p>

LE MODIFICHE ALLE NORME DI CUI ALLA L. 1 dicembre 1970 nr. 898

<i>Testo vigente</i>	<i>Testo in vigore dal 12 settembre 2005</i>
<p>4. <i>La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.</i></p> <p><i>La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:</i></p> <p><i>a) l'indicazione del giudice;</i></p> <p><i>b) il nome e il cognome, nonché la residenza o il domicilio del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome e il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del coniuge convenuto;</i></p> <p><i>c) l'oggetto della domanda;</i></p> <p><i>d) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, con le relative conclusioni;</i></p> <p><i>e) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi.</i></p> <p><i>Del ricorso il cancelliere da comunicazione all'ufficio dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.</i></p> <p><i>Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.</i></p> <p><i>Il presidente del tribunale fissa con decreto in calce al ricorso, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, la data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi a sé e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto. Nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.</i></p>	<p>Art.4.- 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.</p> <p>2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.</p> <p>3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.</p> <p>4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.</p> <p>5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.</p> <p>6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegati le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.</p> <p>7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.</p> <p>Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.</p>

<i>Testo vigente</i>	<i>Testo in vigore dal 12 settembre 2005</i>
<p>Tra la data della notificazione del ricorso e del decreto e quella dell'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163 bis del codice di procedura civile ridotti alla metà.</p> <p><i>I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano o, comunque, se il coniuge istante dichiara di non voler proseguire nella domanda, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all'azione.</i></p> <p><i>Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, da, anche d'ufficio con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a questo. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177 del codice di procedura civile. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.</i></p> <p><i>Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10.</i></p> <p><i>Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.</i></p> <p><i>Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.</i></p> <p><i>L'appello è deciso in camera di consiglio.</i></p>	<p>All'udienza di comparizione,il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente,tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano,il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.</p> <p>8.Se la conciliazione non riesce,il presidente,sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonche',qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro eta', i figli minori, da',anche d'ufficio,con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede,se il coniuge convenuto non compare,sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente puo' essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.</p> <p>9.Tra la data dell'ordinanza,ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso,e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a meta'.</p> <p>10.Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa,che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163,terzo comma,numeri 2), 3),4),5)e 6),del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167,primo e secondo comma,dello stesso codice nonche' per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno piu' essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.</p>

<i>Testo vigente</i>	<i>Testo in vigore dal 12 settembre 2005</i>
<p><i>La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo.</i></p>	<p>11. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l'articolo 184 del medesimo codice.</p> <p>12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10.</p> <p>13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.</p> <p>14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.</p> <p>15. L'appello è deciso in camera di consiglio.</p> <p>16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8".</p>

LE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL C.P.C.

<i>Testo vigente</i>	<i>Testo in vigore dal 12 settembre 2005</i>
	<p>Art.70-ter Notificazione della comparsa di risposta).</p> <p>La citazione puo' anche contenere,oltre a quanto previsto dall'articolo 163,terzo comma,numero 7),del codice,l'invito al convenuto o ai convenuti,in caso di pluralita' degli stessi,a notificare al difensore dell'attore la comparsa di risposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003,n.5,entro un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione,ma inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell'articolo 163-bis del codice.</p> <p>Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del precedente comma,il processo prosegue nelle forme e secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003,n.5.</p>
<p><i>169-bis. Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione.</i></p> <p><i>Con il decreto di cui all'articolo 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.</i></p>	<p>Art.169-bis Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione.</p> <p>Con il decreto di cui all'articolo 179-bis e' stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai,agli avvocati e ai dottori commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.</p>
<p><i>169-ter. Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto.</i></p> <p><i>Nella comunicazione prevista dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri.</i></p>	<p>Art.169-ter Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita.</p> <p>Nelle comunicazioni previste dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai,degli avvocati,dei dottori commercialisti e esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri.</p>

<i>Testo vigente</i>	<i>Testo in vigore dal 12 settembre 2005</i>
	<p>Art.173-bis Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto.</p> <p>L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)l'identificazione del bene,comprensiva dei confini e dei dati catastali; 2)una sommaria descrizione del bene; 3)lo stato di possesso del bene,con l'indicazione,se occupato da terzi,del titolo in base al quale e' occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento; 4)l'esistenza di formalita',vincoli o oneri,anche di natura condominiale,gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente,ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico; 5)l'esistenza di formalita', vincoli e oneri,anche di natura condominiale,che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente; 6)la verifica della regolarita' edilizia e urbanistica del bene nonche' l'esistenza della dichiarazione di agibilita' dello stesso. L'esperto, prima di ogni attivita',controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma,del codice,segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei. <p>L'esperto,terminata la relazione,ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore,anche se non costituito,almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice,a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica,nel rispetto della normativa,anche regolamentare, concernente la sottoscrizione,la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.</p> <p>Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto,almeno quindici giorni prima,ad inviare le predette note al perito,secondo le modalita' fissate al terzo comma;in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.</p>
	<p>Art.173-ter Pubblicita' degli avvisi tramite internet.</p> <p>Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'articolo 490 del codice e i criteri e le modalita' con cui gli stessi sono formati e resi disponibili.</p>

<i>Testo vigente</i>	<i>Testo in vigore dal 12 settembre 2005</i>
	<p>Art.173-quater -Avviso delle operazioni di vendita con incanto da parte del professionista delegato.</p> <p>L'avviso di cui al terzo comma dell'articolo 591-bis del codice deve contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,n.380, nonche' le notizie di cui all'articolo 46 del citato testo unico e di cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985,n.47,e successive modificazioni;in caso di insufficienza di tali notizie,tale da determinare le nullita' di cui all'articolo 46,comma 1,del citato testo unico,ovvero di cui all'articolo 40,secondo comma,della citata legge 28 febbraio 1985,n.47,ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potra', ricorrendone i presupposti,avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46,comma 5,del citato testo unico e di cui all'articolo 40,sesto comma,della citata legge 28 febbraio 1985,n.47.</p>
<p><i>179-bis. Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione.</i></p> <p><i>Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio nazionale del notariato, è stabilita, ogni triennio, la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni immobili.</i></p> <p><i>Il compenso dovuto al notaio è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di incanto e le successive, che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.</i></p>	<p>Art.179-bis.-Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione.</p> <p>Con decreto del Ministro della giustizia,di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,sentiti il Consiglio nazionale del notariato,il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,e' stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai,avvocati,dottori commercialisti e esperti contabili per le operazioni di vendita di beni immobili.</p> <p>Il compenso dovuto al professionista e' liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.</p>

<i>Testo vigente</i>	<i>Testo in vigore dal 12 settembre 2005</i>
<p><i>179-ter. Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto.</i></p> <p><i>Il Consiglio notarile distrettuale comunica ogni anno ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, dei notai disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto dei beni immobili.</i></p>	<p>Art.179-ter Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita.</p> <p>Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l'indicazione degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono allegare le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.</p> <p>Il presidente del tribunale forma quindi l'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.</p> <p>Al termine di ciascun semestre, il presidente del tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-bis, primo comma, del codice.</p> <p>I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.</p>
<p><i>181. Disposizioni sulla divisione.</i></p> <p><i>Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti e l'ufficio al quale egli appartiene è competente per la divisione.</i></p> <p><i>Se tutti gli interessati non sono presenti o per la divisione è competente altro giudice, il giudice dell'esecuzione fissa il termine perentorio entro il quale, a cura della parte più diligente, deve essere proposta domanda di divisione nelle forme ordinarie.</i></p>	<p>Art.181 Disposizioni sulla divisione.</p> <p>Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti.</p> <p>Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo comma, del codice, fissa l'udienza davanti a se' per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza.</p>

LE MODIFICHE ALLE NORME DI CUI ALLA L. 20 novembre 1982 nr. 890

<i>Testo modificato</i>	<i>Testo vigente</i>
<p>3. L'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento.</p> <p>Presenta all'ufficio postale la copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone, altresì, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio.</p> <p>Presenta contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero del registro cronologico.</p> <p>Per le notificazioni di atti in materia civile e amministrativa effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa, o del deposito del ricorso, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante o il suo procuratore quando sia stato già nominato; per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa, effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare come mittente l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso ufficio e il numero del procedimento cui la notifica si riferisce. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di impugnazione o di opposizione, la ricevuta di ritorno deve indicare come mittente l'ufficiale giudiziario tenuto a dare avviso dell'impugnazione o dell'opposizione.</p> <p>L'ufficiale giudiziario corrisponde le tasse postali dovute, compresa quella per l'avviso di ricevimento e della raccomandazione di essa, all'ufficio postale di partenza.</p>	<p>3. L'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento.</p> <p>Presenta all'ufficio postale la copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone, altresì, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio.</p> <p>Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi telematici, la sottoscrizione e' sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo dell'ufficiale giudiziario stesso.</p> <p>Presenta contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero del registro cronologico.</p> <p>Per le notificazioni di atti in materia civile e amministrativa effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa, o del deposito del ricorso, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante o il suo procuratore quando sia stato già nominato; per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa, effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare come mittente l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso ufficio e il numero del procedimento cui la notifica si riferisce. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di impugnazione o di opposizione, la ricevuta di ritorno deve indicare come mittente l'ufficiale giudiziario tenuto a dare avviso dell'impugnazione o dell'opposizione.</p> <p>L'ufficiale giudiziario corrisponde le tasse postali dovute, compresa quella per l'avviso di ricevimento e della raccomandazione di essa, all'ufficio postale di partenza.</p>

<i>Testo modificato</i>	<i>Testo vigente</i>
<p>4. L'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario.</p> <p>L'avviso di ricevimento può essere trasmesso per telegrafo, quando l'autorità giudiziaria o la parte interessata alla notificazione dell'atto ne faccia richiesta, purché il mittente anticipi la spesa, oltre il pagamento della tassa normale. Il telegramma deve essere spedito a cura dell'agente postale e contenere le generalità del destinatario o della persona abilitata che ha ricevuto il piego con l'indicazione della relativa qualifica, i quali, all'atto della consegna del piego, debbono firmare il relativo registro.</p> <p>L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione.</p> <p>I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e, se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, dal bollo apposto sull'avviso medesimo dall'ufficio postale che lo restituisce.</p>	<p>4. L'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario.</p> <p>L'avviso di ricevimento può essere trasmesso per telegrafo o in via telematica, quando l'autorità giudiziaria o la parte interessata alla notificazione dell'atto ne faccia richiesta, purché il mittente anticipi la spesa, oltre il pagamento della tassa normale. Il telegramma deve essere spedito a cura dell'agente postale e contenere le generalità del destinatario o della persona abilitata che ha ricevuto il piego con l'indicazione della relativa qualifica, i quali, all'atto della consegna del piego, debbono firmare il relativo registro.</p> <p>L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione.</p> <p>I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e, se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, dal bollo apposto sull'avviso medesimo dall'ufficio postale che lo restituisce.</p>

<i>Testo modificato</i>	<i>Testo vigente</i>
<p>8. Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta.</p> <p>Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato subito nell'ufficio postale. L'agente postale rilascia avviso al destinatario mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. Di tutte le formalità eseguite e del deposito nonché dei motivi che li hanno determinati è fatta menzione sull'avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente postale, è unito al piego. Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è datato e sottoscritto dall'impiegato postale e subito restituito in raccomandazione, unitamente all'avviso di ricevimento, al mittente con l'indicazione «non ritirato».</p> <p>La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito.</p> <p>Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente in raccomandazione.</p> <p>La notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro del piego.</p>	<p>8. Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta.</p> <p>Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.</p>

<i>Testo modificato</i>	<i>Testo vigente</i>
<p>Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso.</p>	<p>Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento e' immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni"e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego e' stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso e' restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "non ritirato entro il termine di centotanta giorni"e della data di restituzione.</p> <p>La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.</p> <p>Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale o una sua dipendenza il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente in raccomandazione.</p>